



LEGGE 10 APRILE 2013, n. 8

NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

Publicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 12 aprile 2013

La legge approvata dall'Aula nella seduta del 4 aprile u.s. contiene norme in materia di rappresentanza di genere e alcune modifiche al sistema di elezione.

Le modifiche riguardano i consigli comunali e i consigli circoscrizionali in tutti i Comuni siciliani, a prescindere dalla classe di popolazione del comune.

PRINCIPALI MODIFICHE

1. In riferimento alla composizione delle liste:

- 1.1. Si prevede l'innalzamento del livello di rappresentanza di genere nella composizione delle liste elettorali – attualmente fissato nella misura massima di tre quarti per ciascun genere – prevedendo che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
- 1.2. Qualora la lista non dovesse rispettare tale regola, è concesso un termine per la regolarizzazione, scaduto il quale la lista è ruscata ed esclusa dalla competizione elettorale.

2. In riferimento al voto/preferenze:

- 2.1. In materia di rappresentanza di genere, la presente legge introduce nelle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali la doppia preferenza di genere, cioè la possibilità di poter esprimere una o due preferenze ma, in quest'ultimo caso, a candidati di genere diverso.
- 2.2. Nel caso di due preferenze espresse per candidati dello stesso genere, la seconda preferenza è nulla e viene fatta salva la prima.



COMPARAZIONE TESTO

<p style="text-align: center;">L.R. 15 settembre 1997, n. 35 ⁽¹⁾. Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.</p>	<p style="text-align: center;">L.R. 15 settembre 1997, n. 35 ⁽¹⁾. Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1997, n. 51.</p> <p style="text-align: center;"><u>Modificata dai</u></p> <p style="text-align: center;">DISEGNI DI LEGGE NN. 5-55-66-67 bis-stralcio</p> <p style="text-align: center;">LEGGE APPROVATA IL 4 APRILE 2013</p> <p style="text-align: center;">Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.</p>
<p>Art. 1-bis ⁽³⁾</p> <p>1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a tre quarti dei componenti della stessa.</p> <hr/> <p>(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).</p>	<p>Art. 1 bis</p> <p>Composizione delle liste per l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali.</p> <p>1. Nelle liste di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale nessun genere può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei componenti della stessa lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5 ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.'</p>
<p>Art. 2</p> <p><i>Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con</i></p>	<p>Art. 2</p> <p><i>Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con</i></p>



popolazione sino a 10.000 abitanti.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽⁴⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

popolazione sino a 10.000 abitanti.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo ⁽⁴⁾.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 aprile 2011, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.».

3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un



	candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.';
Art. 2-ter <i>Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti ⁽⁸⁾.</i> 2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.	Art. 2-ter <i>Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti ⁽⁸⁾.</i> 2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.';
Art. 4 <i>Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹²⁾.</i> 2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.	Art. 4 <i>Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ⁽¹²⁾.</i> 2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno.



	Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.'
--	---

D.Lgs.P.Reg. 20-8-1960 n. 3 Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana. Publicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37.	D.Lgs.P.Reg. 20-8-1960 n. 3 Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana. Publicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 agosto 1960, n. 37. <u>Modificato dai</u> DISEGNI DI LEGGE NN. 5-55-66-67 bis-stralcio LEGGE APPROVATA IL 4 APRILE 2013 Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere.
Art. 18 <i>L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; D.L. 6 maggio 1948, n. 654.</i> La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste: e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero	Art. 18 <i>L.R. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; D.L. 6 maggio 1948, n. 654.</i> La commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste: e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi. Qualora all'atto della verifica dei documenti e delle dichiarazioni relativi alla presentazione della lista dovessero



riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale ⁽³⁷⁾.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa ⁽³⁸⁾.

(36) Lettera così sostituita dall'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(37) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32.

(38) La Corte Costituzionale con sentenza n. 154 dell'8 maggio 1995 ha dichiarato la incostituzionalità del presente comma nella parte in cui escludeva la immediata impugnabilità della esclusione delle liste dalla competizione elettorale.

riscontrarsi vizi formali ovvero dovessero mancare documenti o dichiarazioni così come prescritti, la commissione elettorale circondariale assegna ai presentatori un termine di ventiquattro ore per produrre quanto richiesto; decorso infruttuosamente tale termine, la lista risulta cancellata e non ammessa alla competizione elettorale ⁽³⁷⁾.

Della deliberazione della commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa ⁽³⁸⁾.

(36) Lettera così sostituita dall'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

(37) Comma aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32.

(38) La Corte Costituzionale con sentenza n. 154 dell'8 maggio 1995 ha dichiarato la incostituzionalità del presente comma nella parte in cui escludeva la immediata impugnabilità della esclusione delle liste dalla competizione elettorale.

e bis) verifica il rispetto delle disposizioni del comma I dell'articolo 1 bis della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e successive modifiche e integrazioni, e, in caso di inosservanza, assegna ai presentatori della lista un termine di ventiquattro ore per la regolarizzazione della stessa.



	<p>Trascorso inutilmente tale termine, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale n. 35/1997.</p> <p>Qualora la lista, in esito alla cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista.'</p>
<p>SEZIONE II</p> <p>Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana ⁽⁵⁴⁾.</p> <p>Art. 38 ⁽⁵⁵⁾</p> <p>3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.</p>	<p>SEZIONE II</p> <p>Disposizioni per la votazione nei comuni della Regione siciliana ⁽⁵⁴⁾.</p> <p>Art. 38 ⁽⁵⁵⁾</p> <p>3. L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.';</p>
<p>4. Non può essere espressa più di una preferenza.</p>	<p>4. SOPPRESSO</p>
<p>8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.</p>	<p>8. Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.'</p>